

TRIBUNALE DI MESSINA
-SECONDA SEZIONE CIVILE- UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

DECRETO

EX ART. 70 CCII

IL GIUDICE DELEGATO

Esaminati gli atti della procedura ex artt. 67 ss Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14) iscritta al n. 46-1/2025 RPU, sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositata in data 21 maggio 2025 da:

Francesco D'Angelo, nato a Messina l'01.12.1976 (C.F. DNGFNC76T01F158Y) e **Concetta Barbusca**, nata a Messina il 28.06.1979 (C.F. BRBCCT79H68F158K), entrambi residenti in Messina, Via Gioacchino Chinigò 49 pal. 7, elettivamente domiciliati in Messina VIA CAIO DOMENICO GALLO N.2 98121 e nello studio dell'avvocato avv. SPITALE MAURO,

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII "*con l'ausilio dell'OCC*" e all'art. 68, co 1, primo inciso, CCII "*tramite un OCC*";

ritenuta, *prima facie*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II;

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato i ricorrenti hanno domandato, ex art. 70 comma 4 CCII, di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

considerato che non è stata documentata la pendenza di procedure esecutive immobiliari da sospendere;

che può essere concessa la misura del divieto di intraprendere azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari potrebbero pregiudicare lo scopo del proposto piano, che si fonda sul pagamento rateale dei creditori, al fine di mantenere il patrimonio immobiliare;

P.Q.M.

Visti gli art. 67 e seguenti CCII;

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale;

MANDA ALL'OCC, avv. NATALE PREVITI:

1. di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 70, commi 2 e 3 CCII;
2. di documentare - ove già non fatto- gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, comma 4, CCII;

DISPONE CHE L'OCC



- ai sensi dell'art. 70 comma 6, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3, sentito il debitore, riferisca al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori;

FISSA

per la comparizione dei ricorrenti, dell'OCC e dei creditori interessati **l'udienza del 08.07.2025, ore 9:00**, assegnano agli interessati termine sino al 20.06.2025 per il deposito di note difensive e alla proponente termine sino al 30.06.2025 per eventuali repliche.

visto l'art. 127 ter c.p.c., dispone che l'udienza del 8 luglio 2025 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, quindi, senza la presenza fisica delle parti; **assegna** alle parti per il deposito di sintetiche note scritte il termine perentorio fino alle ore 8:00 del giorno coincidente con la data dell'udienza sostituita; **avverte** che la mancata presentazione delle note equivale ad assenza, valutabile ex artt. 181 e 309 c.p.c.

SI COMUNICHI.

Messina, 23/05/2025

Il Giudice delegato

Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

